

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00354/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

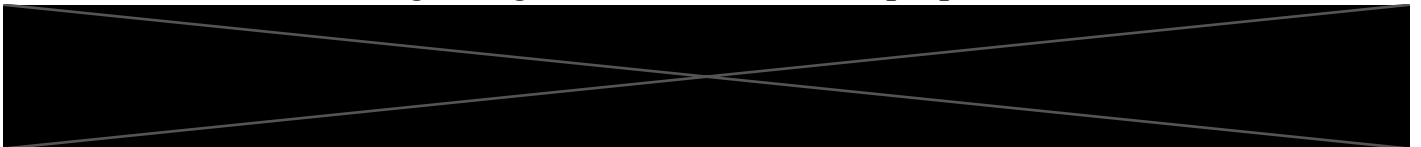
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2026, proposto da



contro

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Torino in ordine alla richiesta di attivazione delle misure di accoglienza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Premesso:

- che il ricorrente cittadino iraniano richiedente asilo ha presentato il presente ricorso per veder accertato il silenzio dell'amministrazione sulla sua istanza di inserimento nel sistema di accoglienza;
- che nelle more del giudizio l'amministrazione ha collocato lo straniero presso la struttura di via Borsi 53 a Torino, gestita dalla Cooperativa Sociale Facework, aggiudicataria del servizio accoglienza richiedenti asilo per conto della locale Prefettura;
- che, nonostante il silenzio dell'amministrazione sia venuto meno nelle more del giudizio, il difensore del ricorrente ha rappresentato di avere comunque interesse all'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione procedente, anche a eventuali fini risarcitori.

Considerato:

- che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 241/90, deve reputarsi applicabile anche al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza stante l'assenza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'Amministrazione ai sensi del successivo comma 3 (*ex multis* Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5503; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 aprile 2025, n. 173; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 luglio 2025, n. 2523);
- che, infatti, dai procedimenti "riguardanti l'immigrazione" indicati dall'ultimo periodo del comma 4 devono essere esclusi quelli che attengono all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale: questi ultimi trovano, infatti, la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. n. 142/2015 che mirano proprio ad

assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione. Un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe infatti di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant'è che, in forza di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, esse *«si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale»* (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 2 ottobre 2025, n. 1362);

- che non è possibile ritenere che non sussista alcun silenzio rilevante per il solo fatto il ricorrente sarebbe stato inserito nelle liste di attesa, posto che l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato.

Ritenuto, pertanto:

- che poiché l'istanza è stata presentata in data 11 luglio 2025 il ricorso avverso il silenzio è fondato, essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo concesso all'amministrazione per concludere il procedimento;

- di compensare per ragioni di equità le spese della presente fase, anche in virtù della natura della presente decisione;

- che il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sarà liquidato con un apposito decreto presidenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accerta l'illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 con l'intervento

dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Luca Pavia, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Pavia

IL PRESIDENTE

Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO